



COMUNE DI OLZAI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 45 del 16/12/2021

PROPOSTA N. 887 del 16/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO SVILUPPO PEF SECONDO I CRITERI DEFINITI DALL'AUTORITÀ SUI RIFIUTI (ARERA) E TARI PER IL PERIODO 2022/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SUSASERVIZI TRIBUTARI SRL DI OLBIA.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il decreto del Sindaco n. 15/2020 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 27.05.2021 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27.05.2021 esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

DATO ATTO che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse;

PREMESSO che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione

del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della Delibera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

RILEVATO che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario, redige la relazione di accompagnamento al PEF, compila la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e trasmette gli atti all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica i dati dei PEF ricevuti dai gestori, assembla i PEF ricevuti, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, redige il paragrafo 4 della relazione di accompagnamento, se necessario, redige l'istanza per il superamento del limite di crescita annuale, procede alla validazione del PEF definitivo entro termini utili per consentire le successive deliberazioni per l'approvazione delle articolazioni tariffarie, lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione e pone in atto i meccanismi di garanzia di cui all'art. 7 in caso di inerzia del gestore;
- Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

PRESO ATTO che il Comune identificato nell'ufficio tributi è soggetto gestore affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, in quanto lo gestisce in economia;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

EVIDENZIATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

ATTESO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

PRESO ATTO che, alla luce della Delibera ARERA 363/2021, l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi;

VERIFICATO che il Comune è chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo da trasmettere ad ARERA;

ATTESO che:

- la redazione del Piano Finanziario e tariffario, secondo i criteri stabiliti dalla delibera ARERA sopra richiamata, comporta l'attivazione di procedure tecniche ed operative complesse, soprattutto con riferimento al nuovo ruolo e agli adempimenti svolti dell'Ente Territorialmente Competente, per i quali è necessario una conoscenza altamente specializzata ed aggiornata alle nuove disposizioni;
- stante la carenza di personale e la complessità delle operazioni da attuare, per l'espletamento delle procedure di cui sopra, si ritiene opportuno avvalersi di un soggetto esterno dotato delle competenze tecniche ed operative necessarie;

VISTA l'offerta economica ricevuta in data 15/11/2021 di cui al prot. n. 4403/2021, relativa al servizio di elaborazione Piano economico Finanziario TARI (PEF) 2022/2025, con supporto agli adempimenti ARERA, redazione relazione di accompagnamento, supporto alla compilazione della dichiarazione di veridicità, supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente su descritto e supporto all'elaborazione delle tariffe TARI, ammontante ad 2.300,00 I.V.A. al 22% esclusa, da parte della Ditta Susa Servizi Tributari S.r.l., P.IVA. 02510070903, con sede a Olbia, via Capotesta 1/41;

CONSIDERATO che, secondo l'art. 7 della Deliberazione 363/2021, il PEF TARI 2022 è predisposto per il periodo quadriennale 2022-2025, con aggiornamento biennale al 2024 secondo la procedura di cui all'art. 8, per cui la suddetta offerta economica ha per oggetto la redazione del PEF TARI 2022, da approvarsi entro i termini di legge, che avrà efficacia per l'intero quadriennio secondo le disposizioni del nuovo MTR-2, senza ricomprendere alcuna ulteriore attività di aggiornamento biennale o annuale, in casi eccezionali, del PEF, ovvero successivi adempimenti necessari, per i quali potrà farsi richiesta di specifico preventivo di offerta;

TENUTO CONTO della necessità di predisporre, approvare e, infine, trasmettere ad ARERA il PEF 2022 entro la data prevista dalla norma.;

CONSTATATO che l'importo complessivo contrattuale del servizio è inferiore a 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 così come modificata dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1. del D.L. 77/2021 convertito in Legge, con modificazioni, n.108 del 29 luglio 2021, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PRESO ATTO dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del comma 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1.000,00 euro (ora 5.000,00 euro) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità contributiva della società al 15.09.2021 - Prot. INPS n. 27735812 - con validità di 120 giorni dalla data di emissione (scadenza 13.01.2022);

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. concernente "la tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito presso l'ANAC il CIG n. **Z3934715AC**;

RITENUTO pertanto opportuno incaricare la Susa Servizi Tributari S.r.l. con sede legale a Olbia (07026) in Via Capotesta n. 1/41 con P.IVA. n. 02510070903, per l'espletamento della prestazione in oggetto in quanto l'offerta risulta congrua in termini qualitativi e meritevole di approvazione;

RITENUTO, altresì, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono state previste al Cap. 970 Art 1 denominato "Spese Prestazioni di servizi ufficio finanziario" del Bilancio di Previsione 2021/2023, Esercizio 2022, sufficientemente capiente;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL, approvato con D. Lgs 267/2000;

ACCERTATA, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTI l'art. 192 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e l'art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;

VISTO in particolare l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina "l'impegno di spesa";

ATTESA la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, secondo l'art. 31 comma 1 del D-Lgs. 50/2016 (C.D. Nuovo Codice degli appalti e concessioni), nella figura della sottoscritta Dott.ssa Alessandra Sedda Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in possesso delle competenze professionali adeguate;

Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021 convertito in Legge, con modificazioni, n. 108 del 29 luglio 2021, alla Ditta Susa Servizi Tributari S.r.l. con sede in Olbia (SS) in via Capotesta, n. 1/41 P.Iva n. 02510070903 il servizio di elaborazione del Piano economico Finanziario TARI (PEF) 2022-2025, con supporto agli adempimenti ARERA, redazione relazione di accompagnamento, supporto alla compilazione della dichiarazione di veridicità, supporto al ruolo di Ente Territorialmente Competente su descritto e supporto all'elaborazione delle tariffe TARI 2022 entro i termini di legge stabiliti, meglio dettagliati nella proposta commerciale del 15.11.2021;

Di dare atto che secondo l'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, il PEF TARI 2022 è predisposto per il periodo quadriennale 2022-2025, con aggiornamento biennale al 2024 secondo la procedura di cui all'art. 8 della medesima delibera, per cui la suddetta offerta economica ha per oggetto la redazione del PEF

TARI 2022, da approvarsi entro i termini di legge, che avrà efficacia per l'intero quadriennio secondo le disposizioni del nuovo MTR-2, senza ricomprendere alcuna ulteriore attività di aggiornamento biennale o annuale, in casi eccezionali, del PEF, ovvero successivi adempimenti necessari, per i quali potrà farsi richiesta di specifico preventivo di offerta;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	970	Descrizione	Prestazioni di servizio ufficio finanziario		
Miss./Progr.	01/03	PdC finanz.	1.03.02.11.008		
CIG	Z3934715AC				
Creditore	Susa Servizi Tributarì Srl				
Causale	SERVIZIO SVILUPPO PEF TARI 2022/2025				
Importo	2.806,00				

Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, alla ditta suddetta l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa nonché il codice CIG assegnato alla presente fornitura;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del TUEL;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Olzai, all'Albo Pretorio on line, all'indirizzo <https://www.comune.olzai.nu.it> e nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente così come previsto dal D.Lgs. 33/2013;

Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016;

Di depositare copia originale della presente Determinazione all'ufficio Segreteria per l'archiviazione nel fascicolo delle Determinazioni dell'anno 2021.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 887 del 16/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** in data **16/12/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 703 del 16/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 887 del 16/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **16/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1045

Il 17/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **703 del 16/12/2021** con oggetto

SERVIZIO SVILUPPO PEF SECONDO I CRITERI DEFINITI DALL'AUTORITÀ SUI RIFIUTI (ARERA) E TARI PER IL PERIODO 2022/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SUSASERVIZI TRIBUTARI SRL DI OLBIA.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **SEDDA ALESSANDRA** il **17/12/2021**